RISPOSTA
ALLE OSSERVAZIONI
NELL' AFFARE
GHERARDESCA.

ILLUSTRISSIMI, E CLARISSIMI SIGNORI.

LE Osservazioni stampate dai Sigg. Principali Avversarj, come cose del tutto estranee dal Merito della Causa, ed affatto inconcludenti, non meritavano, che io mi dessi la pena di farvi una special Risposta; Ma due motivi significanti mi hanno dato potente impulso a riprendere intrepidamente la penna, e formare il presente Scritto, il quale nel tempo stesso, che renderà sempre più incontrastabili I SOVRANI DIRITTI DI SUA ALTEZZA REALE NOSTRO SIGNORE sopra la Contea della Gherardesca, come gli ha in tutto il restante del suo Dominio, ed in tutti i Luoghi Infeudati, dimostrerà a parte, a parte la totale insussistenza delle contrarie *Osservazioni*, senza però derogare a quel rispetto, ed a quella stima, che mi protesto di avere alla Nobilissima Famiglia della Gherardesca, la quale, come dissi altra volta, non ha bisogno di mendicare il Lustro dalle Favole.

Il primo motivo è stato per accettare l'ingenua confessione de' medesimi Sigg. Avversarj, i quali in più luoghi delle dette Osservazioni stampate, e specialmente alla *Pag 6.* hanno confessata la loro totale Subiezione al Gran Ducato in quelle parole = *Noi fummo sempre, siamo, e saremo i*

= *Sudditi più Rispettosi*, *e più Umili*, e con pienissima confi-
= denza nell' Amore, e nella Pietà di S. A. R. Nostro
= Beneficentissimo Sovrano =

Dopo una confessione così esplicita de' medesimi Sigg. Contrarj Principali, verrebbe a cessare ogni Lite, ed ogni Controversia, perchè in sostanza altro non ho io preteso, nè pretendo, se non che di provare, che Egli sono sempre stati, e sono Sudditi Sudditissimi di SUA ALTEZZA REALE NOSTRO SOVRANO, e che in consegnenza non hanno, nè la Potestà Legislativa, nè l' Independenza dal GRAN-DUCATO; E la Causa si potrebbe dir determinata, se dopo la detta Ingenua Confessione, non avessero i medesimi Sigg. Principali Avversarj aggiunto, che sono *Raccomandati* alla Corona di Toscana, il che implica contradizione coll' essere sudditi, giacchè *Accomandato*, e *Suddito* sono due termini fra loro stessi inconciliabilmente contrarj.

Stà però sempre ferma la sola suddetta Confessione di esser Sudditi, come appoggiata alla verità, che ha per base, e sostegno i tanti, e tanti Autentici Documenti da me riportati, e la pretesa Accomandigia altro non è, che un sogno, come ho dimostrato nelle passate Scritture.

Se io intesi, che i Sigg. Avversarj pretendessero di non esser Sudditi di S. A. R., e se perciò feci ogni sforzo per dimostrare l' immediata Loro Subiezione al GRAN-DUCATO, non debbono Essi incolpar me, ma bensì le Loro stesse espressioni, mentre nella difesa da Essi pubblicata, alla Part. IV. (se pure non fossero tanti errori di stampa) fu scritto così =

= Continuazione del Dominio de' Gherardeschi dopo
= il 1405. sopra la Contea, *come Territorio Estero*, *e non*
= *soggetto alle Leggi*, *e Imposizioni del Gran Ducato*, pag. 309.

= Art. III. Continuazione della Supremazia nella Con-
= tea, *come Territorio Estero separato dai Dominj Gran Du-*
cali, e in specie dal Capitanato di Campiglia, pag. 334.

= Art. IV. Continuazione della Supremazia nella Con-
= tea, come *Territorio Estero*, *ed in specie non soggetto al-*
= *le Imposizioni*, *e Leggi*, *del Gran Ducato* =, ed alla p. 345.

do-

dove il Loro Difenfore al num. 1. fi efprime nei termini feguenti = Nè certamente poteva confiderarfi una = porzione del Capitanato di Campiglia, *un Territorio non = foggetto, nè alla Repubblica, nè al Principato.*

Chiunque poffiede la Scrittura Contraria potrà vedere quante, e quante volte fono replicati dal Difenfore Avverfario quefti fentimenti, i quali fe io voleffi riportare in quefti Scritti, verrei a formare un Volume,

Se il ragionare in quefta forma fignifichi il confeffarli, o fivvero il negarli pertinacemente Sudditi del SERENISSIMO GRAN DUCA DI TOSCANA, me ne rimetto a chi ha il fenfo comune.

Ma può effere, come ho avvertito di fopra, che tali efpreffioni *di Territorio Eftero feparato dai Dominj Gran Ducali, non foggetto al Principato*, e tutte le altre efpreffioni confimili, delle quali è ripiena tutta la Contraria Difefa, fiano errori di ftampa, come ora nelle ultime Offervazioni fi vuole, che fia fucceffo relativamente a quanto fi legge alla *pag.* 14. *n.* 27. della Difefa Contraria, lo che, come fia un miferabil refugio, verrò a dimoftrarlo al fuo luogo.

Il fecondo motivo, per cui ho creduto di effere in dovere di fare quefta Rifpofta fi è, per fempre più far vedere quanto fono ficuri I DIRITTI di SUA ALTEZZA REALE fopra la Contea della Gherardefca, con i nuovi Documenti, che ho ritrovati dopo l'Edizione della mia Scrittura, e del mio Sommario, i quali pongo quì per mera efuberanza, fono i feguenti.

Una Provvifione della Repubblica Fiorentina dell'Anno 1428. revocatoria di qualunque Difpofizione, e di qualunque Convezione, in cui fi proibifce l'Eftrarre, o fare Eftrarre = De aliquo loco Marittimae Pifarum etiam Infra= fcriptis della Gherardefca feu Caricare, vel Difcaricare = in aliqua Plaggia dictae Marittimae, & praecipue in di= ctis Plaggis della Gherardefca Granum, vel Bladum, & = quod Recolligeretur in quocumque loco, & cujufcumque = effet fine folutione Pedagii, & Gabellae pro Extractione = Grani, & Bladii =

 Que-

Questo Documento annesso alla presente Replica sotto Num. XXXII., non solo fa vedere quanto poco devino attendersi le pretese Capitolazioni, e con quanta verità gl' Illustriss. Sigg. Due Conti Soscritti alle Osservazioni stampate, si siano dichiarati *Sudditi di* SUA ALTEZZA REALE, ma inoltre dimostra, che i Popoli dei Tre Castelli in questione, ed ancora i Sigg. Conti non nominati, ma compresi nell' ampiezza delle parole, ed espressioni, con le quali è concepita la Provvisione, non possono Estrarre dai Castelli medesimi, nè Grano, nè Biade, senza il pagamento di Gabella; E se per Connivenza, o Indolenza di qualche Ministro non l' avessero fin' ora pagata, bisognerà, che la paghino in avvenire, conforme per un Rescritto Giustissimo di SUA ALTEZZA REALE sono stati obligati di fare rispetto alle Tratte.

Altra Provvisione della stessa Repubblica de' 17. Luglio 1494. annessa sotto Num. XXXIII., con cui i Sigg. Componenti la Medesima, spediscono un Donzello ai Beni de' Conti nella Maremma di Pisa, e specialmente nel Comune di Bolgheri a pigliare tutte le Raccolte, e Frutti di quell' Anno, per ritenerli in luogo sicuro, ad effetto di farne ciò, che da detti Signori fosse deliberato, e ad ordinare ai Conti di Comparire personalmente avanti i detti Signori: *Ad parendum eorum Mandatis sub Poena Eorum Indignationis*. Questo solo Recapito soprabbonderebbe per dimostrare, che i Conti erano Sudditi, Arcisudditi della Repubblica Fiorentina.

Combina con i Suddetti altra Deliberazione della stessa Repubblica de' 3. Settembre 1511. annessa sotto Num. XXXIV., in cui vengono citati i Conti a Comparire personalmente avanti gl' istessi Signori, dentro tutto il Mese di Settembre alla pena di Fiorini Dugento d'Oro Larghi, per ciascuno di Essi, da incorrersi ipso facto, se in quel tempo non comparivano, ed in fine di Essa si dice = Exhibita fuit Andreae Cocchi = Guerrucci de Casineto (credo io) de Castagneto Capitaneatus Campiliae, ut dicta praecepta tradat dictis Comitibus =

Nell' Anno 1516. vi è una Deliberazione della Repubbli-

blica Fiorentina, che si dà sotto Num. XXXVI., in cui a forma dello *Statuto Fiorentino Lib. 3. Rub. 48., & 49. De non accedendo ad Bona Ecclesiastica, sine licentia Dominorum Priorum &c.* furono sentiti Giudicialmente due Preti, che litigavano il Possesso della Pieve di Castagneto, fu commessa la Causa a due Giurisconsulti Fiorentini eletti dai Priori, ed ai Priori Riferirono in Scritto i detti Giurisconsulti.

In questo Processo si vede Castagneto sottoposto allo Statuto Fiorentino, non si vedono mai nominati i Conti, avanti i quali sarebbe dovuto farsi, se fossero stati Padroni di Castagneto, ma tutto si fa avanti la Repubblica, e dalla Repubblica, perchè Essa sola era la vera Padrona del detto Castello.

Succede una Lettera del dì 11. Gennajo 1530. scritta al Capitano di Campiglia, ed annessa sotto Num. XXXV. la quale comincia così = *Gl'Uomini, e Comunità di Castagneto* TUA IURISDIZIONE = ed in Essa si ordina, che si usi colla stessa Comunità dai Creditori tutta la piacevolezza, e che in caso, che i Creditori non volessero usarla, rimetta il tutto alla Signorìa di Firenze = dove sarà piglia= ta quella Deliberazione, che sarà secondo la Iustizia = E questo Documento non solo dimostra, che la Contea era Suddita della Repubblica, ma sempre più serve a confutare quella Favola, che da una Contessa della Gherardesca fosse Raccomandata la Giurisdizione dei Tre Castelli al Capitano di Campiglia.

Questi Documenti Autentici, e Trionfali non si aggiungono da me contro i Sigg. Conti, dopo che i Medesimi hanno confessato di essere sempre stati, e di essere di presente, ed inavvenire i *Sudditi* più rispettosi, e più umili di SUA ALTEZZA REALE Nostro Signore, ma si portanno solo contro la loro precedente Scrittura, nella quale si è avanzato a *pag.* 529. che una larga copia di Contratti, di Convenzioni, e di Confessioni, dimostrano la *Libertà* della Contea, e la *Supremazia* de' Conti, che ad Essi spetta *l' Ius Legislativo*, e che non sono stati sottoposti al Diritto Legislativo del Gran-Ducato, oltre *l' Independenza*

 del-

della Contea, e tutto quel di più, che ha detto nei Paragrafi sopra trascritti, onde ognuno vede, che era stato scritto tutto all'opposto, di ciò, che hanno poi detto i suoi Signori Principali, e di che nelle Osservazioni alla *pag* 3. si sono pubblicamente protestati.

E giacchè si presenta a me una congrua occasione di replicare alle Contrarie Osservazioni sopra gli sbagli, che nella mia Scrittura Stampata rilevai essere stati presi dal Difensore Avversario, dirò, che sebbene le Osservazioni Contrarie li ristringano al numero di sei, chiunque legge la mia Scrittura Stampata, vedrà aver io dimostrato, che non sei volte, ma quasi sempre il Difensore Avversario ha errato, tanto di fatto, che di ragione.

E quale errore può ritrovarsi più massiccio di quello, che resta convinto dalle medesime Contrarie Osservazioni, di essere stato fatto ogni sforzo per sottrarre i Signori Conti dalla Subiezione alla Repubblica, ed al Principato, di averli fatti comparire Impugnatori di quei Diritti, che Essi si protestano di aver sempre venerati, e confessati, di averli rivestiti di pretensioni stravaganti per renderli odiosi in faccia al Popolo, contro le quali sono stati obbligati a protestarsi, di non aver termini da spiegare il Loro aborrimento, ed ad alzare al Cielo le Loro grida, come toccati nella parte più sensibile, e delicata, ed esclamare come portano le Osservazioni alla *pag. 6.* = *Noi fummo*, = *sempre siamo*, *e saremo i Sudditi più Rispettosi*, *e più Umi-* = *li*, e con pienissima Confidenza nell'Amore, e nella Pie- = tà di S. A. R. Nostro Beneficentissimo Sovrano. =

Parlando nondimeno al presente de' sei sbagli, per i quali contro di me insorgono le Contrarie Osservazioni; In primo luogo ho opposto, che i Documenti estratti dall'Archivio Privato dei Signori Avversarj non costituiscono la minima ombra di Prova. Questa proposizione per se stessa verissima, comunemente ricevuta, e stabilita da tutti i Dottori, come con tante irrefragabili Autorità provai nella mia Scrittura, non resta indebolita dalla Protesta riferita nelle Osservazioni Contrarie alla *pag*. 7. come un Atto Pubblico

Esi-

Esibito il dì 20. Febbraio 1771. perchè primieramente questa Protesta fù Clandestinamente Esibita negli Atti, ma non fù Notificata a veruno, come resulta dalla Fede, di che nell' annesso Sommario Addizionale sotto N. XXXVII. onde non solo io non potevo indovinarla, ed è lo stesso, che il non essere stata Esibita, ma di più farà a tutti quella maraviglia, che deve fare una Omissionu di questa sorte, congiunta col coraggio di dare adesso la stessa Protesta alle Stampe.

In secondo luogo, qualunque Protesta non fà, che l' Archivio Privato diventi Pubblico, nè che facciano Prova quei Documenti, che per essere di un' Archivio Privato, nulla concludono.

Notai per secondo sbaglio, quello di avere il Difensore Avversario chiamata GRAN-DUCHESSA DI TOSCANA la Cammilla Figlia di Antonio Martelli; e dissi bene, perchè ognun sà, che non fù tale, ed il rappezzo, a cui si ricorre nelle Osservazioni, non cancella lo sbaglio, perchè l' essere stata Sposata dal GRAN-DUCA COSIMO I. non fà sì, che Ella fosse GRAN-DUCHESSA, quando è certo, come dicono *l' Ammirato*, *e l' Adriani pag.* 581. che l'istesso GRAN-DUCA non volle dargli questo titolo, nè ammetterla a questa Dignità, per non essere accusato all' Imperatore, essendosela solo tenuta privatamente; Ed ognun sà quanti Principi, anco nei tempi più recenti hanno avute le Mogli, o di Coscienza, o tenute come private, ma non per questo sono diventate Principesse, nel che è preciso *il Tit.* 29. *del Libro Secondo de' Feudi*; Ed il Difensore Avversario avrebbe dovuto ancora reflettere, che Don Cesare venne a Firenze a Sposare la Virginia il dì 30. Gennajo 1586., e che Alfonso Secondo Duca di Ferrara, Modena, e Reggio morì nel dì 27. d' Ottobre 1597.

Il Terzo solenne sbaglio del Difensore Avversario, fu da me rilevato, per aver Egli asserito, che il Conte Guido (che per altro non si sà se fosse della Casa Gherardesca) nel 1098. Investì di un Feudo l' Arcivescovo di Firenze.

Accordo ancor' io, che essendovi questo Documento

non potrebbe dire *Arciveſcovo*, ma quì non ſtà l'errore; Lo sbaglio conſiſte nell'aver creduto di dare ad intendere, che nel 1098. in Firenze vi foſſe l'Arciveſcovo, perchè così diceva quell'Eſtratto, o quella Copia.

Il ricorrere adeſſo per medicare lo sbaglio ad un preteſo *errore di ſtampa*, è l'iſteſſo, che ricorrere all'impoſſibile, perchè le parole del Difenſore Avverſario ſono le ſeguenti = *Inveſtì Gherardo Arciveſcovo di Firenze* =, e non dice neppure, come l'Eſtratto aſſerto ricavato da un Codice di Spogli della Libreria Strozziana = *Inveſtivit Gerar=dum Archiepiſcopum S. Reparatae Florentiae* = Ogun'vede, quanto ſarebbe incongrua, ed impropria l'eſpreſſione di = *Ar=ciprete di Firenze* = in cui ſi vorrebbe traſmutare quella di *Arciveſcovo di Firenze*, dunque l'errore non può attribuirſi allo Stampatore, ma è tutto del Difenſore Avverſario, ed il ricorrere ad un Refugio così infelice è l'iſteſſo, che confeſſare lo sbaglio.

Detti debito in Quarto luogo al Difenſore Avverſario di aver detto, che la Coſtanza de' Medici fu Cugina del GRAN-DUCA COSIMO I. Le ſteſſe mie parole, e l'oggetto per cui diſſi ciò, mi giuſtificano abbaſtanza.

Il Difenſore Avverſario ſecondo quello, che riferì nelle note alla *pag.* 5. non dubitò di riportare chi dice, eſſere i Sigg. Gherardeſchi di *Stirpe Reale*, ed antecedentemente alla *pag.* 4. aſſerì di attenerſi a quelli Scrittori, che li fanno diſcendere dagli *Adalberti Marcheſi di Toſcana*, e da quelli Aſcedenti, che concordemente ſtabiliſcono per la Sereniſſima Caſa d'Eſte. Anzi di più alla *pag* 5. del ſuo Sommario poſe una Lettera, che li fa diſcendere *dal Fratello di due Rè Longobardi*, *da Berta Figlia di Carlo Magno*, e ſimili.

Io dunque credei, che voleſſe proſeguire ad affogarmi con queſti gran nomi, e che voleſſe fare di Stirpe Regia anco la Coſtanza, col figurarla Agnata di Coſimo Primo, e però diſſi, che non era di Lui Cugina, Stampai l'Albero dell'Agnazione, e Soggiunſi = Che anzi era di una Famiglia = privata, proveniente da Giovenco di Averardo, come da

Chia-

= Chiariſſimo Fratello di Giovenco Diſcendeva Coſimo Pri-
= mo, da cui erano diſtanti Leone XI., e la Sorella tanti
= Gradi, come dall' Albero =

Tutto quello, che io diſſi in queſto propoſito è vero, ed in conſeguenza inutilmente ſi riporta nelle Contrarie Oſſervazioni un attacco per mezzo di Femmine di altra privata Famiglia, attacco, che io non ero obbligato di ricercare per diſtruggere il Siſtema della Contraria Scrittura, con cui altra Grandezza voleva dimoſtrare il Difenſore Avverſario, che una pura privata Congiunzione Femminile.

Il Quinto sbaglio da me rilevato, per difendere il quale, le Contrarie Oſſervazioni fanno inutilmente ogni sforzo, naſce dall'aver io detto nella mia Scrittura alla *pag.* 25., che le Multe riſervate in parte ai *Conti di Monte Scudaio*, potevano eſſer forſe un Suſſidio Caritativo datogli dalla Repubblica, che gli aveva ſpogliati di tutti i Beni.

A queſto Diſcorſo il Difenſore Avverſario al §. *XVIII. pag.* 465. riſpoſe così = Il Ch. Sig. Avverſario ha creduto
= ancora di toglierſi d' imbarazzo nel riſpondere agl' Argo-
= menti reſultanti dalla Conſiderazione delle Multe, dicen-
= do delle medeſime = Se non foſſe un Suſſidio Caritativo
= ſtato aſſegnato a queſti Conti dalla Repubblica Fiorenti-
= na, per poter vivere, giacchè anco ſecondo le Controver-
= ſe Capitolazioni al num. 14., e 21., gli aveva Spogliati di
= tutti i Loro Beni, anco privati = Queſti diſcorſi non han-
= no biſogno di alcuna Confutazione, giacchè tornando co-
= modo al Fiſco di deſcriverci i Conti in ſommo grado di
= Meſchinità, ed Inopia, per render compatibile il preteſo
= Loro Avvilimento col ſiſtema della ſua Difeſa, arriſchia
= di citare a ſuo favore due Articoli delle Capitolazioni,
= nei quali per altro niente ſi contiene di quello, che vien
= ſuppoſto, baſta il leggerli per eſſerne pienamente per-
= ſuaſi.

= Non è del preſente ſcopo l' oſſervare come dopo le
= Capitolazioni, riteneſſero i Conti tante Ricchezze da po-
= terſi maraviglioſamente diſtinguere da tutti i Gran Signo-
= ri d' Italia Loro eguali.

= XIX.

= XIX. Non fu forse dopo il Patto d' Accomandigia,
= che Essi somministrarono Armi, ed Aiuti alla Repubbli-
= ca Fiorentina? Non fu dopo quel tempo, che Essi riten-
= nero così Vaste Possessioni, da arricchire diversi Loro Af-
= fittuarj? Non fu dopo quel tempo, in cui il Fisco asse-
= risce essere stati Spogliati di tutti i Loro Beni, che Cla-
= rice Figlia di Pietro Paolo, Signore della Sailetta, che Ma-
= rietta di Paolo Soderini, che Beatrice Appiana Aragona,
= Barbera dei Conti Sansecondo, Maria di Iacopo Salviati,
= Lucrezia di Piero Capponi, ed altre degl' Albizzi, delli
= Strozzi, dei Ricasoli, dei Marchesi Malaspina, dei Mar-
= chesi del Monte, e delle più splendide Famiglie, volle-
= ro esser Compagne della Meschinità dei Conti in Contra-
= rio descritta? Il Gran Duca Cosimo I. interpone la sua
= Mediazione interessandosi, perchè Alessandra Sorella del
= Conte Ugo, e Vedova di Giovanni Corsi, disceso dai
= Signori da Diacceto, si Maritasse con Domenico Martel-
= li. Ognun sa, che Cammilla Martelli fu Gran-Duchessa
= di Toscana, essendo stata sposata dal Gran Duca Cosi-
= mo, dopo Eleonora di Toledo. Questi avvenimenti sen-
= za dubbio fondano una prova contraria ai discorsi del Fi-
= sco; E sicuramente quando noi sappiamo, che Costanza
= de Medici Cugina di Cosimo I., e Sorella del Pontefice
= Leone XI. Maritossi al Conte Ugo della Gherardesca, sa-
= rà sempre facile il credere ideale la miseria de Conti, e
= che la Repubblica li spogliasse di tutti i Loro Beni, an-
= co privati =

E chi non vede, che il Difensore Avversario nelle parole trascritte parla, non de soli Conti di Monte Scudaio, ma di tutta la Famiglia Gherardesca, conforme spiegano i Paragrafi sopra riportati, ne quali Egli riferisce, non i soli Matrimonj fatti con i Conti di Monte Scudaio, ma quelli ancora di diverse altre Persone di tutta la Famiglia? Dunque con ragione dissi nella Nota della mia Scrittura Stampata *pag.* 25., che la mia precedente Scrittura nel riferire la Miseria de Conti, era ristretta a quelli di *Monte Scudaio*; E sebbene questi fossero stati antecedentemente dai Lui no-

minati, tuttavolta a questi soli non era limitata la sua Risposta, comprensiva di tutta la Famiglia.

Finalmente in sesto luogo delle Contrarie Osservazioni alla *pag.* 14., si suppone, che nella mia Scrittura *pag.* 24. Io abbia redarguito il Difensore Contrario, perchè = *ha crea-* = *to* (sono parole delle Contrarie Osservazioni) *di pianta un* = *Recapito dimostrante, che Giovannozzo Pitti fu dal Conte* = *Arrigo creato Giusdicente nella Gherardesca* =

Io non sò veramente indovinare il Motivo, per cui si supponga con tanta franchezza, che sia escito dalla mia Penna quello, che io non ho mai sognato di scrivere. Mi giustifica abbastanza la mia medesima Scrittura pubblicata colle Stampe, la quale dimostra, che quelle stesse Osservazioni formate per provare, che Io abbia errato, è per screditare appresso il Pubblico la Giusta Difesa, che Io so dei DRITTI SOVRANI, portano in tutto, ma specialmente più in questa parte, un Ammasso evidente d'Errori maggiori, fino a cangiare le parole, e i sentimenti della mia stessa Scrittura.

Si leggano di grazia le dette parole Stampate alla *pag.* 24. della mia Scrittura, e sono le seguenti.

= Per evitare questa Trecentenaria mancanza d'Iusdi- = cente, *se nè Crea dal Signore Avversario uno di pianta* = *nel* 1440, *cioè un Giovannozzo de Pitti*, che essendo del- = le Prime Famiglie della Città di Firenze, ed essendo una = Persona molto Qualificata nella Repubblica, si vuole, = che andasse a fare il Vicario ne' Miserabili Castelli, che = sono in Disputa, e non per la Repubblica Fiorentina, ma = per il Conte Arrigo della Gherardesca.

= Ma per tutta prova di questo Inverisimile, si porta un = Foglio esistente nell' Archivio Domestico de Sigg. Conti, = incapace di render provante da per se solo qualsivoglia Do- = cumento, come in principio si è dimostrato =

D'onde mai può rilevarsi, e come può a buona equità asserirsi, che io abbia Accusato il Difensore Avversario = per- = chè ha creato di Pianta un Recapito dimostrante, che = Giovannozzo Pitti fù dal Conte Arrigo creato Giusdicen-

= te

= te nella Gherardeſca = Ognuno, che abbia il ſolo ſenſo Comune può agevolmente diſtinguere, eſſer Coſa molto diverſa il Creare di Pianta *un Vicario*, come lo ho aſſerito nella mia Scrittura, dal Creare di Pianta un *Recapito* dimoſtrante l' Elezione d' un Vicario. Era, ed è affatto inutile l' aver pubblicato queſto Aſſerto Recapito coll' Inciſione della Paleografia, dopoche nel Sommario Stampato il Difenſore Avverſario aveva traſcritta, ed impreſſa la Copia di quella Privata Scrittura, di cui non ho mai negata la fiſica attuale eſiſtenza, ma bensì ho impugnata la capacità di far prova, come foglio eſiſtente in Archivio Privato, e che però non merita alcuna Fede in Giudizio.

Non è coſa nuova, che negl' Archivj Privati, ſenza alcuna Colpa de' Padroni de' Medeſimi, ſi trovino Scritture Apocrife, le quali ſottopoſte alla Cenſura Giudiciale, ſono ſtate dichiarate Suppoſitizie.

Nè mi fa veruna ſpecie l' eſſere Anticó il Foglio, ed Antico il Carattere, perchè molto più Antico era il Foglio, ed il Carattere del Privilegio della Regina Giovanna, in Cauſa Cavalcanti, e non oſtante da Tre Giudici, non fu atteſo.

Non ſono mancati anco nei tempi Antichi i Fabbricatori di Cartapecore.

Ma paſſiamo più avanti, e ſebbene fuori del biſogno, e per pura eſuberanza, dimoſtriamo quanto ſia inſignificante queſto Chirografo, ſebbene ſtampato in Rame.

Ho già portati nel mio Sommario Num. III. IV. e V. li Statuti di Piſa, i quali giuſtificano, che quella Repubblica diſponeva dei Juſdicenti, e Notarj da mandarſi nei Noſtri Caſtelli.

Ho giuſtificate al Num. VI. le attuali Elezioni dei predetti Juſdicenti, fatte dalla Repubblica Piſana, con quel più, che ho provato al Num. VII. con le Lettere della ſteſſa Repubblica, ove li chiama = Capitanei Caſtrorum, = & Terrarum de Gherardeſca Marittimae *pro Communi Pi-* = *ſano* =, e gl' ordina l' oſſervanza dei Comandamenti, e l' Obedienza.

Ho

Ho giustificato con gli Statuti Fiorentini del 1408., e del 1415. Somm. Num. XXI., e XXII. che li Jusdicenti dei Nostri Castelli erano mandati dal Capitano di Campiglia, che vi aveva il mero, e misto Impero, in *Civilibus, & Criminalibus*.

Ha giustificato la Parte Avversa, che in quel tempo, e nell'Anno 1417. vi esercitava la Giurisdizione il Capitano di Campiglia, come dal di Lei Somm. all'Anno 1415.

Ho provato, che nel 1421. la Comunità di Castagneto fece i suoi Statuti Somm. Nostro Num. XVIII., in cui si vede, che il Capitano di Campiglia aveva la Giurisdizione in quel Castello = ivi = Ordinorno, e Statuirno i = detti Staturarj, che il Sindaco de' Malefizi del detto Co= mune, sia tenuto, e debba ogni Malefizio, Delitto, ed = Eccesso, il quale nel tempo del Suo Offizio si farà, o = commetterà per qualunque Persona, di manifestarlo, e = notificarlo a M. Capitano di Campiglia, ovvero al suo = Offiziale ec. =

Ed altresì ho provato con una Sentenza de' 19. Agosto 1458., che il Capitano di Campiglia esercitava nei predetti Castelli la stessa Giurisdizione, Somm. Nostro Num. XXXV. ove sono le 516. Sentenze, che dimostrano esser seguito lo stesso fino all'Anno 1716. in cui si attesta il medesimo dal Gran-Duca Cosimo III. nel Suo Rescritto, che gli dà la Giurisdizione = Levandola al Capitano di Giustizia di Campiglia, *che fin' ora l' ha esercitata* = Somm. Nostro Num. XXX. in fine.

Ma quel che più stringe, sono due Lettere della Repubblica al Capitano di Campiglia de' 21. Agosto 1441. in Somm. Nostro Addizionale Num. XLII., dalle quali resulta, che non solo come si è detto, innanzi, e dopo, ma nell'Anno preciso 1441. sopra gl'Uomini di Castagneto, esercitava la Giurisdizione il Capitano di Campiglia.

Or come dunque nel 1440. poteva il Conte Arrigo della Gerardesca crearvi un Giudice, quando, e innanzi, e dopo, e nel preciso Triennio del Chirografo si vede, che di questa Giurisdizione non nè disponeva Esso, ma bensì

la

la Repubblica Fiorentina, che l'aveva data al Capitano di Campiglia? Concilj chi può questi fatti con il preteso Chirografo, in oggi stampato in Rame.

Oltredichè sarebbe stato un bel modo di dare la Giurisdizione, e creare un *General Vicario, e Giudice Delegato*, per mezzo di una Scritta privata, ed è una bella franchezza il volere persuadere, che l'abbia creato uno di quei Conti, i quali per più di Trecento Anni, nè innanzi, nè dopo, nè nell' Anno 1441. non vi hanno tenuto Jusdicente.

Veduto tutto questo per la parte del Conte Arrigo Creatore, vediamo adesso il rimanente per la parte di Giovannozzo creato Vicario, e Giudice.

Come resulta dal Documento, segnato nel Somm. Addizionale di Num. XXXVIII., aveva Giovannozzo finito il Suo Priorato di pochi giorni, giacchè era stato dei Priori per il Settembre, e l'Ottobre del 1440., quando sotto di 11. del successivo Novembre stipulò l' Asserto Chirografo, in cui fù eletto *Generale Vicario, e Giudice Delegato del Conte Arrigo*, e Fratelli, e gli fù dalle Rendite della Contea stabilito un Salario.

Ora se un Uomo di questa sorte, volesse andare prezzolatamente a fare il Vicario del Conte Arrigo a Bolgheri, e Castagneto, me ne rimetto a chi ha fiore di senno.

Ma venghiamo alle corte, e proviamo, che questo Chirografo del dì 11. Novembre 1440., sopra di cui si fa tanto fracasso, è totalmente suppositizio, ed Apocrifo.

Tale si era anco provato di sopra, con le Lettere della Repubblica del 1441. scritte al Capitano di Campiglia, ma per abbondare in ragioni, ne aggiungeremo un' altra solenne riprova.

Sotto dì 7. dello stesso Mese di Novembre 1440. Giovannozzo de' Pitti, fù dalla Signoria di Firenze Solennemente eletto per Ambasciatore al Re di Aragona, e gli furono assegnati Dieci giorni a partire, come dal Documento esistente nel nostro Somm. Addizionale al N. XXXIX.

Come dunque chi era stato eletto il dì 7. Ambasciatore per Napoli, ove era il Re di Aragona, e doveva parti-

ti-

tire di Firenze il dì 17. per la Sua Ambascería, poteva il dì 11. dello stesso Mese, *sotto la Pena di Fiorini Duemila d'Oro*, obbligarsi ad andare Vicario, e Giudice Delegato a Bolgheri, e Castagneto, per tempo, e termine di Tre Anni prossimi.

Tantopiù, che il Termine a partire poteva venire differito per molte cagioni, come di fatto successe; perchè solamente sotto il dì 5. Dicembre dello stesso Anno 1440. Somm. Nostro Addizionale Num. XL. ricevè l'Istruzioni per la sua Ambascería.

Dunque era impossibile, che chi doveva andare a Napoli Ambasciatore, nel tempo stesso potesse andare a fare il Giudice, ed il Vicario a Bolgheri, e Castagneto, tantopiù, che poteva per la sua Capacità essere impiegato anco in futuro nelli stessi Uffizj pubblici, perchè nell' Anno 1442. fu destinato, prima per Ambasciatore al Re Renato, e poi nuovamente al Re d'Aragona, ed al Conte Francesco Sforza, d'onde non ritornò, che il dì 15 di Settembre dello stesso Anno, e nel 1443. a 28. di Marzo ebbe il Premio delle sue Ambascerie, di cui in Somm. Addizionale al Num. XXXXI.

Ecco dunque pienamente giustificato, che in quel tempo Giovannozzo di Francesco Pitti, non poteva andare a fare il Vicario, e il Giudice a Bolgheri, e Castagneto, e che in conseguenza il Chirografo degl' 11. Novembre 1440., credo io senza veruna Colpa de Padroni Nobilissimi dell' Archivio, è Suppositizio, ed Apocrifo.

E però dissi bene, quando affermai nella mia Scrittura alla pag. 24., che dal Difensore Avversario si creava, non già un Recapito, ma un Iusdicente di pianta nel 1440. giacchè Lui solo ha avuto il Coraggio di asserire la Costituzione fatta dal Conte Arrigo, di questo Iusdicente.

Dissimulo l'Osservazione fatta in Contrario, che Io mi sia fermato a correggere cose frivole, ed estranee dalla Controversia, poichè se frivole sono, e se non influiscono nella Questione le mie Correzioni, l'istessa sorte vengono ad avere li Scritti, da me incidentemente corretti del Difenso-

so-

sore Avversario, che le ha proposte; Ma non posso dissimulare quanto si dice, che io non abbia potuto trovare alcun' altro abbaglio nella Difesa, e che non ho saputo far altro, che rimetter fuori le cose già dette, dopo Due Anni di penosa meditazione.

La mia Scrittura fatta subito, benchè differita a stamparsi dimostra, che il Volume della Difesa Contraria è tutto un abbaglio, e per tale maggiormente lo convincono le Osservazioni dei Nobilissimi Signori Conti, le quali apertamente dimostrano, come ho rilevato in principio, che nelle precedenti difese erano usciti fuori dei termini della Questione.

E' in gran parte vero, che la mia Scrittura stampata, comprende le medesime cose espresse nelle precedenti Scritture Manoscritte.

Ma questo in vece di farmi torto, mi fa onore, perchè io non posso, nè debbo mutare i termini della Questione, nè i Dati, nè le Prove, nè le Proposizioni, ed in conseguenza, non potevo dir cose differenti dalle già dette.

E se si pretende, che al Difensore Avversario, non convengano gli scherzi, che sono nella mia Scrittura, con sfoggio di Greca Erudizione, lo son pronto a rispondere, che questi sarebbero stati risparmiati, se Esso nella sua Difesa stampata si fosse contenuto nei limiti di quella urbanità, che è solita praticarsi.

Nulla poi m' intimorisce la minaccia di una nuova Scrittura nel Merito, che siasi per fare dal Difensore Avversario, poichè in tal caso quell' istesso contegno, che sarà da lui tenuto nella Scrittura, sarà da me ugualmente praticato nella Risposta.

Ippolito Scaramucci
Luogotenente Fiscale di S. A. R.